

DECRETO LEGGE
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
(N. 73/2022)

EMENDAMENTI COMITATO
DEI NOVE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, comma 4-*quater*, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".

1.4 *(nuova formulazione)* Albano

7.02 *(nuova formulazione)* Gusmeroli

11.015 *(nuova formulazione)* Pastorino

16.012 *(nuova formulazione)* Marattin

21.025 *(nuova formulazione)* Gallo

DESCRIZIONE: Tenuta e conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono in seno alla nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

3.24. Cancelleri.

Testo base

DESCRIZIONE: Stabilisce che per gli enti che provvedono in seno alla nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, all'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-*bis*, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche in materia di versamenti fiscali)

1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma successivo, ai contribuenti è consentito effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa, contributo, comunque denominati, a favore dello Stato, degli enti territoriali e degli enti previdenziali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del comma 2, lettera *h-ter*) del predetto articolo 17, sono elencate e disciplinate le tipologie di versamenti di cui al comma precedente, non già ricomprese nello stesso provvedimento.

3.06. Marattin, Ungaro, Del Barba.

Testo base (IN VALUTAZIONE)

DESCRIZIONE: Demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze l'individuazione e la disciplina dei versamenti per i quali è consentito ai contribuenti effettuare versamenti unitari.

Al comma 1,

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione documentale. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica la corrispondenza delle spese sanitarie mediante la presa visione della documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata».

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) al comma 2 le parole “, lettera a),” sono soppresse

6.1 (nuova formulazione) Buratti

DESCRIZIONE: Controllo formale dichiarazione precompilata presentata mediante CAF e obblighi di conservazione documentale.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

“2-quinques. Nel caso in cui la vendita diretta su proposta del debitore riguardi immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, al debitore è concessa la facoltà di procedere alla vendita, con il consenso dell'agente della riscossione, del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 2-bis, da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell'art. 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore al medesimo agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato al predetto agente, unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 2-bis, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine, in assenza di pagamento, l'agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”».

6.01 (nuova formulazione) Cassese

DESCRIZIONE: Vendita di beni senza rendita catastale su iniziativa del debitore sulla base del valore determinato da perizia dell'Agenzia delle entrate.

CONT .

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis

(Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente)

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo di quest'ultima. L'amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell'AppIO. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all'amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.023 *(Nuova formulazione)* Marattin

DESCRIZIONE: Disciplina le modalità di comunicazione semplificata da parte dell'amministrazione finanziaria in caso di esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente.

(IN VALUTAZIONE)

All'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, effettuato ai sensi del precedente comma 1, lettera b), assumono rilevanza ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1997, n. 446. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

Al comma 2, le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "ai commi 1 e 1-bis"».

- * **8.1** (nuova formulazione) Covolo
- * **8.2** (nuova formulazione) Buratti
- * **8.3** (nuova formulazione) Pella
- * **8.4** (nuova formulazione) Marattin
- * **8.5** (nuova formulazione) Ungaro

DESCRIZIONE: Estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese e disposizioni in materia di errori contabili.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

Conseguentemente

al comma 1, lettera a) il numero 3 è sostituito dal seguente:

3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 10-bis, comma 1,>>

***10.4** (nuova formulazione) Cavandoli

***10.5** (nuova formulazione) Cattaneo

***10.6** (nuova formulazione) Zanichelli

***10.16** (nuova formulazione) Trano

****10.7** (nuova formulazione) Osnato

****10.8** (nuova formulazione) Covolo

****10.9** (nuova formulazione) Buratti

****10.10** (nuova formulazione) Giacomoni

****10.11** (nuova formulazione) Del Barba

****10.12** (nuova formulazione) Lovecchio

*****10.13** (nuova formulazione) Albano

*****10.14** (nuova formulazione) Covolo

*****10.15** (nuova formulazione) Ungaro

DESCRIZIONE: Compilazione quadro IS del modello IRAP.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Semplificazione dei procedimenti per impianti di generazione distribuita)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2:

1) alla lettera a), le parole: «non superiore a 20 kW» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 50 kW»;

2) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) prodotta da unità di micro-cogenerazione ad alto rendimento, comunque azionata, con potenza nominale inferiore a 50 kWe»;

b) all'articolo 52, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile inferiore a 50 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni»;

c) all'articolo 63, comma 3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) officine di produzione, per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 125 euro;

b-ter) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da fonti rinnovabili con potenza pari o superiore a 20 kW e inferiore a 50 kW: 175 euro;

b-quater) officine di produzione, per uso proprio, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 225 euro;

b-quinquies) officine di produzione, a scopo commerciale, azionate da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza inferiore a 50 kWe: 275 euro».

**21.010. De Toma, Trancassini, Osnato, Albano, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

**21.011. Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

**21.012. Topo.

**21.013. Fregolent, Ungaro, Del Barba.

**21.014. Sut.

Testo base (IN VALUTAZIONE)

CONTR

DESCRIZIONE: Modifica le categorie oggetto di esenzione dall'accisa sulla produzione e utilizzo di energia elettrica (art. 52 dlgs. 504/1995) nonché le tipologie di licenze di esercizio soggette al pagamento di un diritto annuale (art. 63 dlgs. 504/1995).

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, rientrano, in ogni caso, le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

23.13. Ungaro.

Testo base

DESCRIZIONE: Include tra i soggetti abilitati al rilascio della certificazione relativa alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica anche le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

Al comma 7, dopo le parole: nonché del personale delle Forze armate, aggiungere le seguenti: e della Polizia di Stato.

23.14. Frassini, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Patassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

Testo base

DESCRIZIONE: Include la Polizia di Stato tra le amministrazioni pubbliche il cui personale non potrà essere reclutato da parte del Ministero dello sviluppo economico in posizione di comando o fuori ruolo.

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: "8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1 comma 951 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e di cui all'articolo 42 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalità ed interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea Tech e Biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione."

8-ter È autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità."

23.23 (nuova formulazione) Frassini

DESCRIZIONE: INAMMISSIBILE in quanto nella riformulazione viene inserito, al comma 8-ter, il contenuto dell'articolo aggiuntivo Comaroli 29.02, già dichiarato inammissibile, volto ad autorizzare l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A.

Sopprimerlo.

***25.1.** Centemero, Gusmeroli, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

***25.2.** Marco Di Maio, Del Barba, Ungaro.

***25.3.** Caretta, Ciaburro, Trancassini, Osnato, Bignami, Lucaselli, Rampelli.

Testo base

DESCRIZIONE: Prevede la soppressione delle disposizioni che prevedono l'aggiornamento del contrassegno fiscale per i prodotti alcolici.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26.

(Disposizioni in materia di Terzo settore)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 79:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I costi effettivi sono determinati computando oltre ai costi diretti tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e tra questi quelli indiretti e generali, ivi inclusi quelli finanziari e tributari»;

2) al comma 2-bis, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento» e le parole: «e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»;

3) al comma 4, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale ai sensi del comma 5»;

4) al comma 5-bis, dopo le parole: «le quote associative dell'ente,» sono aggiunte le seguenti: «i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85,»;

5) al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale e da ente di terzo settore commerciale a ente di terzo settore non commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica.»;

6) al comma 6, le parole: «familiari e conviventi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi» e, al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che le relative attività siano svolte alle condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;

b) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6»;

2) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per tutti gli enti del terzo settore, incluse le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.»;

3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

c) all'articolo 83:

1) al comma 1, le parole: «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

2) al comma 2:

2.1) al primo periodo, le parole «enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «enti del terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»;

2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione che le liberalità ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.»;

- 4) il comma 6 è abrogato;
- d) all'articolo 84:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società»;
 - 2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli enti filantropici»;
- e) all'articolo 85:
- 1) alla rubrica, dopo le parole: «*associazioni di promozione sociale*» sono aggiunte le seguenti: «*e delle società di mutuo soccorso*»;
 - 2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;
 - 3) al comma 4, alla lettera a), le parole: «degli associati e dei familiari conviventi degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «degli stessi soggetti indicati al comma 1» e alla lettera b) le parole: «diversi dagli associati» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dai soggetti indicati al comma 1»;
 - 4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.»;
 - 5) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società di mutuo soccorso.»;
- f) all'articolo 86, comma 10, le parole: «all'articolo 19-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»;
- g) all'articolo 87:
- 1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»;
 - 2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché agli obblighi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi»;
- h) all'articolo 88, le parole: «all'articolo 82, commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 82, comma 3, quarto periodo, e commi 7 e 8», e le parole: «e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo» sono sostituite con le seguenti: «del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“*de minimis*”) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale»;
- i) all'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».
2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare» sono sostituite dalle seguenti: «destinano»;

b) all'articolo 18, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al quinto periodo d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle somme investite nel capitale delle società che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 3,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

***26.1** *(nuova formulazione)* Serracchiani

***26. 2** *(nuova formulazione)* Fassina

DESCRIZIONE: Disposizioni in materia di Terzo settore.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».

26.8. Pella.

Testo base

DESCRIZIONE: Aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore

N.B. l'emendamento è identico al Panizzut 35.043 nel testo riformulato (vedi sotto)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 101, al comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 maggio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: all'articolo 104 del con la seguente: al.

26.17. Pella.

Testo base

DESCRIZIONE: Stabilisce che, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale.

Modifiche all'articolo 33, comma 1, lettera b), del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73

1. *Al comma 1, le parole "All'articolo 3, comma 1, della" sono sostituite con "Alla".*
2. *Al comma 1, lettera a), prima di "le parole" sono aggiunte le parole "all'articolo 3, comma 1" e le parole "«Gli organismi»" sono sostituite da "Entro il 31 dicembre 2022, gli organismi".*
3. *Al comma 1, lettera b), prima delle parole "il secondo periodo" sono aggiunte le parole "all'articolo 3, comma 1" e le parole da "sostituito dal seguente" fino a "altri emolumenti comunque denominati.»" sono sostituite dalla parola "soppresso."*

Al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

- c) *All'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente: "«intermediari abilitati»: le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, i gestori italiani, gli istituti di moneta elettronica italiani, gli istituti di pagamento italiani, i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, ivi inclusi i confidi, Poste Italiane S.p.A. per l'attività di bancoposta, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., le succursali insediate in Italia di SIM, gestori, banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, aventi sede legale in un altro paese dell'Unione europea o in un paese terzo, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e le sedi secondarie insediate in Italia delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese dell'Unione europea o in un paese terzo, gli agenti di cambio, le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione;"*
- d) *L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento alle società di cui all'articolo 1, comma 1, gli intermediari abilitati adottano, entro il 31 dicembre 2022, idonei presidi procedurali e consultano quanto meno gli elenchi pubblicamente disponibili di società che producono mine antipersona e munizioni e submunizioni cluster."*
- e) *All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 1", le parole "la Banca d'Italia può" sono sostituite con le seguenti "e delle istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, gli Organismi di vigilanza, secondo le rispettive competenze, possono" e, dopo le parole "se necessario", le parole "può effettuare verifiche" sono sostituite con le seguenti "possono effettuare ispezioni"*
- f) *L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "1. Gli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3,*

comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150.000 a euro 1.500.000, per i casi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo degli intermediari abilitati i quali non osservino i divieti di cui all'articolo 1 e le istruzioni emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. 3. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta l'interdizione temporanea dei requisiti di onorabilità necessari a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo negli intermediari abilitati, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i rappresentanti legali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società.

4. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli organismi di vigilanza in relazione agli intermediari abilitati da essi vigilati, secondo le rispettive procedure sanzionatorie. Le sanzioni di competenza della Banca d'Italia sono irrogate secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.”.”

33.1 (nuova formulazione) Delrio

DESCRIZIONE: L'emendamento prevede modifiche alla legge 220/2021, in materia di mine antipersona, ampliando la nozione di "intermediari abilitati" di cui all'art. 2 della medesima legge e specificando i soggetti tenuti all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6.

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, anche in deroga al limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della Sogin S.p.A.

34.1. Pella, Martino.

Testo base

DESCRIZIONE: Interviene sui compensi del commissario e dei vice commissari della società SOGIN s.p.a.

Al comma 4, sostituire le parole: comma 769 con le seguenti: commi 769 e 770.

***35.2.** Gadda, Ungaro, Del Barba.

***35.3.** Giacomoni, Spena, Martino, Pella, Prestigiaco, Giacometto, Cattaneo, Sorte.

Testo base

DESCRIZIONE: Modalità di presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU).

1. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può rinnovare, fino al 31 dicembre 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro la medesima data e fermi gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 760.720 per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 760.720 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

35.16 (nuova formulazione) Fassina

DESCRIZIONE: La proposta emendativa prevede per l'Aifa la facoltà di rinnovare, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 30 giugno 2022 nel limite di 23 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2022 nel limite di 26 unità.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

35.31. Carnevali, Ianaro, De Filippo, Siani, Rizzo Nervo, Lepri, Pini.

Testo base

DESCRIZIONE: La proposta emendativa proroga, sino al 31 dicembre 2022, la validità dell'iscrizione al registro dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente

Art. 35-bis.

(Proroga dei termini in materia di Terzo settore)

1. All'articolo 54, comma 2, del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del 1° luglio 2022 e quella del 15 settembre 2022».

35.043 *(nuova formulazione)* Panizzut

DESCRIZIONE: Aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore

N.B. Nuova formulazione identica a Pella 26.8 (vedi sopra)

“Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli anni 2022, 2023,2024 e 2025 al fine di incrementare le misure dell'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui all'articolo 9, comma 4, e dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, è incrementata di 50.180 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma pari 50.180 euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023,2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.”

36.2 (nuova formulazione) Carnevali

DESCRIZIONE: INAMMISSIBILE, in quanto - seppure con qualche modifica - reinserisce il comma 1-bis, già dichiarato inammissibile. In particolare, la riformulazione, a differenza della parte dichiarata ammissibile dell'emendamento, non riconosce una indennità *una tantum* a regime, ma riconosce per gli anni dal 2022 al 2025 (anziché a decorrere dal 2022, come nella versione precedente) l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.

***36.6.** Novelli, Pella, Martino.

***36.7.** Noja, Ungaro, Del Barba.

***36.10.** Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Ianaro, Lepri, Pini.

Testo base

DESCRIZIONE: La proposta emendativa proroga, sino al 31 dicembre 2023, la possibilità per le regioni e le province autonome di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. Fino al 31 dicembre 2023 le regioni e le province autonome in ragione della temporanea emergenza di disponibilità di medici di medicina generale, nei cui territori vi siano ambiti scoperti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente possono prevedere per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria (ex continuità assistenziale) di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 900 assistiti.

36.07 (nuova formulazione) Carnevali

DESCRIZIONE: La proposta emendativa dispone che, sino al 31 dicembre 2023, le regioni e le province, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possano prevedere per i medici di medicina generale con incarico a quota oraria del ruolo unico di assistenza primaria di 24 ore settimanali, la limitazione del massimale degli assistiti in carico fino a 900 assistiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 268 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, i commi 2 e 3 sono abrogati.

37.1. Marattin, Ungaro, Del Barba.

DESCRIZIONE: Modifica la disciplina relativa alla presentazione della domanda per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni da parte del debitore in stato di sovraindebitamento.

Testo base (IN VALUTAZIONE)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero)

1. L'articolo 157-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 157-bis.

(Assegni per situazioni di famiglia)

1. Al personale di cui al presente Titolo, per il coniuge a carico o per la parte di unione civile a carico, non separati legalmente o di fatto, spetta un assegno pari al 4 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno.

2. Al personale di cui al presente Titolo, per ciascun figlio a carico spetta un assegno pari all'8 per cento della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio. L'importo dell'assegno di cui al presente comma non è inferiore a 960 euro e non è superiore a 2.100 euro in ragione d'anno per ciascun figlio a carico. L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. Agli effetti del comma 2, per figli si intendono:

a) nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

b) i figli fino al compimento dei 18 anni di età;

c) i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni non compiuti, per i quali ricorre una delle seguenti condizioni:

1) frequentano un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;

2) svolgono un tirocinio o un'attività lavorativa con una retribuzione annua inferiore all'importo di cui al comma 4;

3) sono registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego del luogo di residenza;

4) svolgono il servizio civile universale in Italia;

d) i figli con disabilità, senza limiti di età.

4. Agli effetti del presente articolo, il coniuge, la parte di unione civile e i figli sono considerati a carico quando possiedono un reddito complessivo annuo inferiore a un sesto della retribuzione annua base stabilita, conformemente all'articolo 157, per un impiegato a contratto con mansioni esecutive di nuova assunzione nella medesima sede di servizio.

5. In alternativa agli assegni di cui ai commi 1 e 2, per i familiari a carico alla data del 28 febbraio 2022, in relazione ai quali era in godimento l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, il dipendente può optare per un assegno *ad personam* non riassorbibile, di

importo pari alla misura del predetto beneficio spettante alla medesima data. L'assegno *ad personam* spetta a decorrere dal 1° marzo 2022, per la medesima durata e con i medesimi presupposti previsti per l'assegno al nucleo familiare dalla disciplina vigente al 28 febbraio 2022. Per familiari non a carico al 28 febbraio 2022 l'opzione di cui al primo periodo non è consentita.

6. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non sono cumulabili con gli aumenti per situazioni di famiglia di cui all'articolo 173 o con l'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 o con l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

7. Gli assegni di cui ai commi 1, 2 e 5 non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. È fatta salva l'applicazione della normativa locale, se più favorevole.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

***38.01.** Quartapelle Procopio, Schirò, La Marca.

***38.02.** Fitzgerald Nissoli, Valentini, Pella, Martino.

***38.03.** Siragusa, Dori, Menga, Romaniello, Paolo Nicolò Romano.

***38.04.** Billi.

***38.05.** Schirò, La Marca.

***38.06.** Ungaro, Del Barba, Fusacchia, Migliore, Olgiati, Sangregorio.

Testo base (IN VALUTAZIONE)

DESCRIZIONE: Istituisce l'assegno per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al comma 1 dopo le parole: crescita dei minori aggiungere le seguenti: anche attraverso la promozione sportiva.

39.2. Trizzino.

Testo base

DESCRIZIONE: Inclusione della promozione sportiva tra le attività oggetto di finanziamento da parte del Fondo a sostegno delle famiglie.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Articolo 39-bis

Misure in materia di svolgimento della sessione 2022 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2022, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2022 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle eventuali prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

39.02 (nuova formulazione) Pittalis

DESCRIZIONE: Esame di Stato avvocati.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Semplificazione degli adempimenti per lo sviluppo tecnologico)

1. La procedura semplificata di cui all'articolo 64-bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in relazione ai recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 m³, può essere svolta dai soggetti abilitati ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 17 gennaio 2005 per i recipienti di portata inferiore, a condizione che il massimale assicurativo per anno e per sinistro di cui al punto 17 dell'allegato 2 del citato decreto sia di importo non inferiore a 5 milioni di euro.

***40.08.** Grimaldi.

***40.09.** Porchietto, Pella, Martino, Prestigiaco, Cattaneo, Giacomoni, Giacometto, Sorte.

Testo base

DESCRIZIONE: Semplificazione degli adempimenti per lo sviluppo tecnologico.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

1. All'articolo 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati vengono resi disponibili all'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale. In caso di mancata comunicazione secondo le modalità previste dal suddetto decreto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*».

41.08. Viscomi, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Lepri.

Testo base

DESCRIZIONE: Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. Per le imprese diverse da quelle di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sono emanate dall'Organismo Italiano di Contabilità.

3-quater. Le imprese indicate al comma 3-ter che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi."

45.2 (nuova formulazione) Fassina

DESCRIZIONE: Criteri di valutazione dei titoli da iscrivere in bilancio per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

46.01. Vanessa Cattoi, Binelli, Loss, Sutto.

Testo base

DESCRIZIONE: Clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del disegno di legge in commento sono applicabili alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione.

NUOVO EMENDAMENTO (*de minimis*)

N. 1

1. Al fine di semplificare l'erogazione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, spettante ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e3, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50 convertito in legge 15 luglio 2022, 91, nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura, al medesimo decreto legge n. 50 del 2022, convertito con legge n. 91 del 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, sopprimere il comma 3-ter;
 - b) all'articolo 57, sopprimere il comma 3.

DESCRIZIONE: INAMMISSIBILE in quanto:

- con riferimento al comma 1 lettera *a*), analogo all'articolo aggiuntivo Zanichelli 26.0115, già dichiarato inammissibile;
- con riferimento al comma 1, lettera *b*), interviene in materia di cessione del credito e di sconto in fattura, analogamente ad altre proposte emendative già dichiarate inammissibili (si veda, ad esempio, Buratti 6.024 e Mazzetti 7.09)

NUOVO EMENDAMENTO (INPS)

N. 2

All'articolo 45, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità le commissioni mediche di verifica, operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

3-ter. Tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui ai DPR 10.01.57 n. 3 art. 71, DPR 20.12.79 n. 761 art. 16, DPR 20.12.79 n. 761 art. 56 comma 1, L.8.08,1991 n. 274 art. 13, L. 8.08.95 n. 335 art. 2 comma 12 nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli Enti Locali, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con le modalità di accertamento già in uso per l'Assicurazione Generale. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, sono emanate le norme di coordinamento e stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-septies del presente articolo, ivi comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Con il medesimo decreto sono accertate le somme allocate per le finalità di cui ai commi da 3-bis a 3-septies del presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire, a decorrere dal 2023, all'INPS, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-quinquies. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, l'INPS è autorizzato, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.

3-sexies. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del precedente comma, pari a euro 1.686.970 per l'anno 2022 e a euro 5.060.908 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3-septies. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del presente articolo e i relativi oneri.

DESCRIZIONE: PRESENTA PROFILI PROBLEMATICI DAL PUNTO DI VISTA DELL'AMMISSIBILITÀ, in quanto reca una nuova disciplina delle procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità, trasferendo presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le commissioni mediche di verifica attualmente operanti nell'ambito del MEF. A tal fine si autorizza l'INPS, per il biennio 2022-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire apposite procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 unità di personale non dirigenziale.

NUOVO EMENDAMENTO (2, 5 e 8 per mille)

N. 3

1. *L'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:*
- a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;*
 - b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;*
 - c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro:*
 - 1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;*
 - 2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;*
 - 3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;*
 - 4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;*
 - 5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;*
 - c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini di cui alla precedente lettera c);*
 - d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;*
 - e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».*

Relazione illustrativa

La proposta occorre per eliminare una **possibile criticità** relativa all'**articolo 2** ("Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta"). La predetta disposizione introduce il comma 2-bis all'articolo 37 del d.lgs. n. 241 del 1997.

La **lettera c** di tale comma 2-bis prevede l'adozione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, per la definizione delle modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia, da parte dei sostituti d'imposta:

- delle dichiarazioni elaborate,
- dei relativi prospetti di liquidazione,
- dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte di 8, 5 e 2 per mille dell'Irpef.

In sostanza, la **nuova formulazione** della predetta **lettera c** impone all'Agenzia di richiedere il **previo parere del Garante non solo** con riferimento alla definizione delle **modalità di trasmissione delle schede di scelta 8, 5 e 2 per mille** (come era nell'intento della previsione), ma **anche in relazione alla trasmissione delle dichiarazioni e dei relativi prospetti** di liquidazione, che già erano oggetto di trasmissione da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale **senza che fosse prevista l'acquisizione del parere del Garante**.

Questo rappresenta un possibile problema, in quanto rischia di **rendere molto più lungo e complesso l'iter di emanazione del provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche** per la **trasmissione dei dati** contenuti nel modello 730 che, invece, **soggiace necessariamente a tempistiche molto ristrette**.

Sarebbe, perciò, auspicabile una modifica volta a circoscrivere l'obbligo del **preventivo parere del Garante alle sole modalità di trasmissione delle schede** relative alle schede di scelta 8, 5 e 2 per mille dell'Irpef.

A tal fine, si potrebbe intervenire con un **emendamento** che, sostituendo il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Semplificazioni, **suddivida la lettera c in due lettere distinte (c e c-bis)**, con altrettanti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate:

- il primo riferito alle modalità di trasmissione dei dati delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione, per il quale **non ci sarebbe l'obbligo di sentire prima il Garante (di cui alla lettera c)**;
- l'altro dedicato alle modalità di trasmissione dei dati delle schede di scelta 8, 5 e 2 per mille, da sottoporre al Garante (di cui alla lettera *c-bis*).

DESCRIZIONE: Modalità di trasmissione delle schede di scelta 8, 5 e 2 per mille.

NUOVO EMENDAMENTO (ISTAT)

N. 4

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole "entro il mese successivo al periodo di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento".

Relazione illustrativa

L'articolo 3, comma 2, lettera b), nell'ambito della ridefinizione del calendario fiscale, ha previsto una nuova scadenza per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

In particolare, il termine di presentazione dei suddetti elenchi è fissato entro la fine del mese successivo del periodo di riferimento e non più entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2010.

Si intende ora stabilire, con disposizione di carattere primario, il ripristino del termine di presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, continuando a demandare al decreto attuativo di cui all'articolo 50, comma 6-bis, del Decreto legge n. 331 del 1993, la sola individuazione delle modalità di presentazione dei suddetti elenchi.

L'abrogazione del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 si è resa necessaria in quanto la nuova scadenza non consentirebbe all'Istituto nazionale di statistica di rispettare le disposizioni dei regolamenti statistici europei, che prevedono l'interscambio dei micro dati relativi alle cessioni tra gli Istituti nazionali di statistica dei Paesi UE (per le cessioni, in particolare, è prevista la trasmissione a Eurostat entro i trenta giorni successivi al mese di riferimento dei dati).

DESCRIZIONE: Scadenza per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari.

NUOVO EMENDAMENTO (FIR)

N. 5

All'articolo 35, dopo il comma 5, inserire il seguente: Con riferimento all'esigenza di definire i procedimenti concernenti le istanze di indennizzo presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive integrazioni e modificazioni, all'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «31 luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Conseguentemente

Alla rubrica dopo le parole: “Agenzia italiana del farmaco” inserire le seguenti: “*nonché dei termini relativi alla Commissione tecnica Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)*”

DESCRIZIONE: INAMMISSIBILE, in quanto identico all'emendamento 45.1 Covolo, già dichiarato inammissibile

